



Tribunale di Milano

Sezione seconda civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Luca Giani - giudice

dott. Francesco Pipicelli - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nel **P.U. n. 1669-1/2025 R.G.** con ricorso depositato in data 19.12.2025 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata richiesta da:

CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.

NEI CONFRONTI DI

ANSELMO GROUP S.R.L.S. (C.F. 09493130968)

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato

Osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata della società resistente, illustrando e documentando di aver ottenuto nei confronti di quest'ultima decreto ingiuntivo non opposto, seguito da precetto e da pignoramento mobiliare negativo. Il credito affermato, comprensivo delle spese di esecuzione, è pari a € 25.161,61.



Sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata a Milano, via Crocefisso n. 5, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale.

Il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40 CCII, mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a mezzo pec ex art. 40 comma 6 CCII a cura della cancelleria in data 22.12.2025, e non si è costituito.

La parte resistente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale. Dall'acquisizione dei bilanci relativi ai tre esercizi antecedenti il deposito del ricorso emerge il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII, in quanto: i) l'attivo patrimoniale risulta pari a € 195.271 nel 2022, a € 142.861 nel 2023, a € 138.928 nel 2024; ii) i ricavi sono pari a € 106.924 nel 2022, a € 82.555 nel 2023, a € 1.350 nel 2024, iii) i debiti sono pari a € 138.317 nell'ultimo bilancio depositato, importo che anche ove non comprendesse il debito verso la ricorrente e il debito erariale scaduto e documentato (circa € 75.000) risulta in ogni caso ampiamente inferiore alla soglia di € 500.000.

Non sussistono pertanto i requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Sussistono invece i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.

La resistente è in una situazione di sovraindebitamento in quanto insolvente (cfr. art. 2 co. 1 lett. c CCII): va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b CCII quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L'insolvenza è attestata dagli elementi già anticipati: decreto ingiuntivo non opposto, precetto vanamente intimato, pignoramento negativo, debiti erariali iscritti a ruolo e non rateizzati per circa € 75.000.

Ricorre infine la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 comma 2 CCCII, atteso che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore alla soglia di € 50.000,00.

P.Q.M.

- 1) Rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale per mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII;



- 2) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di **ANSELMO GROUP S.R.L.S.** (C.F. **09493130968**), con sede in Milano, via via Crocefisso n. 5, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
- 3) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
- 4) NOMINA liquidatore la dr.ssa Valeria Ornaghi (c.f. RNGVRM67S63F205R), professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
- 5) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- 6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e la pubblicazione al registro delle imprese;
- 9) ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 10) dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Milano, 19/02/2026

Il presidente est.

Caterina Macchi

